

C O M U N E D I S O R R E N T O



BOZZA DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE IN USO O IN CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

SOMMARIO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 – Finalità e classificazione degli impianti	3
Art. 2 – Impianti sportivi comunali.....	3
Art. 3 – Destinatari della concessione.....	3
TITOLO II – CONCESSIONI IN USO PER SPAZI E ORARI	
PRESTABILITI	4
Art. 4 – La gestione degli impianti sportivi	4
Art. 5 – Criteri per l'assegnazione degli impianti – <i>importante!!!!!!!!!!</i>	4
Art. 6 – Modalità di concessione	5
Art. 7 – Autogestione	5
Art. 8 – Uso straordinario e revoca	5
Art. 9 – Uso dell'impianto	6
Art. 10 - Pubblicità e pubblico	7
Art. 11 – Divieto di sub - concessione	7
Art. 12 – Rispetto degli impianti ed attrezzature	7
Art. 13 - Installazioni particolari.....	7
Art. 14 – Tariffe d'uso	8
Art 15 – Penalità	8
TITOLO III - AFFIDAMENTO DELL'IMPIANTO IN CONVENZIONE.	9
Art. 16 – Destinatari della convenzione.....	9
Art. 17 – Gestione	9
Art. 18 – Manutenzione ordinaria	10
Art. 19 – Manutenzione straordinaria	10
Art. 20 – Attrezzature e beni mobili	11
Art. 21 – Revoca e diritto all'informazione	11
TITOLO IV - NORME SULLO SVILUPPO DELLO SPORT	11
Art. 22 – Contributi su migliorie.....	11
Art. 23– Manifestazioni al pubblico	12
TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI	12
Art. 24 – Norme transitorie e finali.....	12

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità e classificazione degli impianti

1. Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, unitamente alle strutture pertinenti, sono finalizzati all'attività sportiva.
2. Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e servono alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.
3. L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie d'utenze la possibilità d'accesso agli impianti, seguendo i criteri del presente regolamento e secondo le disponibilità degli impianti presenti sul territorio comunale.

Art. 2 – Impianti sportivi comunali

1. L'Ufficio Sport di concerto con l'assessore ha il compito di coordinare tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti comunali, nonché di adottare i provvedimenti necessari per l'utilizzazione, ispirandosi al principio del massimo utilizzo.
2. L'Ufficio sport stabilisce le necessarie modalità d'uso e assegnazione degli spazi, di norma, prima dell'inizio della stagione sportiva e comunque entro il 31 Agosto.
3. La documentazione d'ogni impianto sportivo comunale relativa all'agibilità ed al rispetto della normativa, è depositata presso l'Ufficio sport, il quale aggiorna tale documentazione e richiede, ove necessario, al Settore Lavori Pubblici gli interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione, indispensabili a garantire la funzionalità dell'impianto.

Art. 3 – Destinatari della concessione

1. Gli impianti sportivi comunali sono concessi ai seguenti soggetti:
 - a) - Enti di promozione sportiva
 - b) - Federazioni, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal CONI
 - c) - Istituzioni scolastiche
 - d) - Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici
 - e) - Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.
 - f) - Singoli cittadini limitatamente agli impianti, individuati dall'Amministrazione Comunale, dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale.

TITOLO II – CONCESSIONI IN USO PER SPAZI E ORARI PRESTABILITI

Art. 4 – La gestione degli impianti sportivi

1. La forma di gestione per ciascun impianto è individuata sulla base di valutazioni comparative ed ispirandosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità di gestione nonché di verifica della rispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.
2. Gli impianti sportivi comunali, in conformità con le norme di legge in materia, possono essere concessi con le seguenti modalità e caratteristiche di gestione:

PALESTRE	Autogestione, fasce orarie prestabilite, convenzioni
CAMPI SPORTIVI SPASIANI	Autogestione, fasce orarie prestabilite, convenzioni
TENSOSTRUTTURA “T.TASSO”	Autogestione, fasce orarie prestabilite, convenzioni
CAMPO SPORTIVO ITALIA	Autogestione, fasce orarie prestabilite, convenzioni
PALAZZETTO VIA ATIGLIANA	Autogestione, fasce orarie prestabilite, convenzioni
ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	Autogestione, fasce orarie prestabilite, convenzioni
CAMPI DA TENNIS Via A.CALIFANO	Autogestione, fasce orarie prestabilite, convenzioni

Art. 5 – Criteri per l'assegnazione degli impianti

1. L'assegnazione di strutture sportive è limitata esclusivamente alle società, associazioni affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva aventi sede legale nel territorio del Comune di Sorrento.
2. Ai fini della programmazione di cui all'art. 2 e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo d'attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.
3. A parità di condizioni, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente le sottoindicate condizioni:
 - a) Società o associazioni che svolgono attività agonistica.
 - b) Società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile.
 - c) Società o associazioni che svolgono attività per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale.
 - d) La certificazione del bilancio economico dell'anno precedente alla richiesta.
4. In ogni caso nelle ore pomeridiane dovrà essere data priorità all'attività del settore giovanile e ai centri di avviamento allo sport, i cui atleti rientrano nell'età della scuola dell'obbligo.
5. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.

Art. 6 – Modalità di concessione

1. Per ottenere in uso impianti sportivi comunali, i soggetti di cui all'art. 3 dovranno farne richiesta entro il 31 Marzo di ciascun anno al responsabile dell'Ufficio sport. Tale richiesta deve essere inoltrata, negli stessi termini, al Consiglio di Circolo o Consiglio di Istituto dell'impianto sportivo oggetto della richiesta. La richiesta deve essere effettuata utilizzando il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e deve essere firmata dal legale rappresentante ovvero dall'atleta singolo.
2. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento d'attività sportive e similari relative all'attività svolta.
3. In nessun caso il soggetto cui è stato assegnato lo spazio potrà consentire l'uso, anche parziale, dell'impianto a terzi pena l'immediata revoca dell'assegnazione.
4. L'Ufficio sport programma l'uso degli spazi entro il 15 luglio di ciascun anno. Entro il 31 luglio la consulta dello sport si riunisce per valutare il piano generale delle assegnazioni e suggerire eventuali correzioni che dovesse ritenere necessarie da un esame globale della domanda e della capacità di risposta. L'Ufficio sport ha 30 giorni di tempo per recepire le eventuali osservazioni fatte dalla consulta, motivando sia i motivi dell'accoglimento sia i motivi del non accoglimento riguardo a quanto deliberato dalla consulta.
5. Il soggetto che utilizza l'impianto può recedere in maniera totale o parziale anche prima della scadenza indicata nella sua richiesta con un preavviso di almeno 30 gg..

Art. 7 – Autogestione

1. La struttura sportiva può essere concessa in totale autogestione ai soggetti richiedenti di cui all'art.3 ad esclusione dei singoli cittadini.
2. L'autogestione totale può essere disposta anche per manifestazioni di una sola giornata o per fasce orarie prestabilite.
3. Nel caso in cui sia concessa l'autogestione totale, è interamente a carico della Società Sportiva la custodia, vigilanza e pulizia, compresa la fornitura dei materiali di consumo occorrenti.
4. Nel caso in cui lo spazio sia concesso in autogestione le tariffe sono ridotte nella misura stabilita dall'amministrazione comunale.

Art. 8 – Uso straordinario e revoca

1. Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale di cui al precedente art. 6, possono essere autorizzate dal dirigente incaricato, a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.
2. Le domande dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.

3. Il dirigente incaricato ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti in tal caso la società o il singolo atleta non corrisponde all'Amministrazione Comunale il compenso stabilito per le ore non usufruite.

Art. 9 – Uso dell'impianto

1. Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.
2. Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dall'Ufficio sport e dall'A.C. comporta la decadenza della concessione degli spazi.
3. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
4. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.
5. Negli impianti non concessi in convenzione, è consentito l'ingresso all'impianto:
 - Atleti od iscritti alle Associazioni accompagnati da un dirigente, o allenatore, o responsabile della Società, Associazione o Ente;
 - Agli studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto o da un tecnico/Dirigente dell'associazione sportiva studentesca, incaricato dal Preside o Direttore Didattico;
 - Al singolo cittadino, debitamente autorizzato.
6. L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio dell'Amministrazione Comunale ed alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli Enti o Federazioni Sportive.
7. Presso ciascun impianto è tenuto un apposito registro nel quale è riportato: le ore di utilizzo; la società o il singolo atleta che utilizza l'impianto; il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto. Il registro è tenuto sotto il controllo del responsabile dell'Ufficio sport.
8. L'Amministrazione Comunale non risponde d'eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.
9. Gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente al Responsabile dell'Ufficio sport. Il Responsabile garantirà la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.

Art. 10 - Pubblicità e pubblico

1. Sono vietate le pubblicità su cartelloni fissi di qualsiasi dimensione, se non autorizzate preventivamente dall'Amministrazione Comunale che si riserva di individuare aree specifiche per la loro installazione.
2. I cartelloni pubblicitari non devono essere installati in zone accessibili al pubblico e devono essere di materiale ignifugo e non contundente, e in ogni caso, tali da non poter essere divelti ed usati come armi improprie. Sono a carico della società che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità, nonché l'eventuale corresponsione di canone, nella misura stabilita dal Amministrazione Comunale per l'occupazione di spazi pubblici, secondo quanto previsto dal competente Regolamento.
3. Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dalla Amministrazione Comunale nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 11 – Divieto di sub - concessione

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi, fatto salvo per i locali il cui uso in sub-concessione è autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 12 – Rispetto degli impianti ed attrezzature

1. I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
 - a. Rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
 - b. Evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
 - c. Mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.
2. I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.
3. I richiedenti si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Art. 13 - Installazioni particolari

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.

2. Il richiedente deve presentare, insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti nonché la dichiarazione che sollevi l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale.
3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio il richiedente deve dare comunicazione all'Ufficio sport per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

Art. 14 – Tariffe d'uso

1. Per l'uso orario degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti il pagamento delle tariffe, così come per i servizi a domanda individuale, secondo quanto previsto dalla legge. Tali tariffe devono essere approvate con apposito atto dell'amministrazione comunale.
2. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al gestore sempre in via anticipata nel caso di singolo utilizzo e/o manifestazione, e mensilmente in via anticipata per i casi di utilizzo per oltre un mese.
3. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.
4. In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti, i versamenti effettuati saranno rimborsati.
5. Eventuali esenzioni dal pagamento delle quote previste debbono essere deliberate sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale.
6. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche a favore dei soggetti titolari di concessione o che gestiscono in autogestione gli impianti, fatte salve condizioni di miglior favore che possono essere concesse dal soggetto gestore.

Art 15 – Penalità

1. Comportano la sospensione o la revoca della concessione annua:
 - a. Il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dall'amministrazione comunale; fatto salve eccezionali deroghe autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
 - b. La ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento.
 - c. Il mancato rispetto delle norme di comportamento sportivo da parte di atleti e responsabili della società.
2. Le penali di natura economica, ove indicate, sono comminate direttamente o al legale rappresentante della Società, o al singolo cittadino, che ha richiesto gli spazi, i quali ne rispondono direttamente sul piano patrimoniale quale fideiussore a norma dell'art. 38 del c.c.
3. Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento, compete all'Amministrazione Comunale, nel corso della concessione, ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature, al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza di tutte le norme stabilite nel presente regolamento, nonché di tutte le norme di legge e regolamenti in materia.

4. Ai fini di cui sopra, i richiedenti s'intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.
5. In caso d'accertate irregolarità, senza pregiudizio d'ulteriori provvedimenti e d'ogni diritto che possa competere all'Amministrazione Comunale, i richiedenti, ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare, immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni che sono impartiti dai responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO III - AFFIDAMENTO DELL'IMPIANTO IN CONVENZIONE

Art. 16 – Destinatari della convenzione

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere concessi in convenzione ai seguenti soggetti:
 - A. Enti di promozione sportiva o Società aderenti;
 - B. Federazioni, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal CONI;
 - C. Associazioni sportive studentesche e/o gruppi scolastici
 - D. Istituzioni scolastiche
 - E. Associazioni del tempo libero per l'effettuazione d'attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.
2. L'affidamento avviene secondo i seguenti criteri:
 - a) Nel caso in cui l'impianto sia stato prevalentemente utilizzato nei due ultimi anni d'apertura da un unico soggetto, in assenza di altre specifiche richieste, purché si tratti di una società sportiva radicata nel territorio e che svolga anche attività agonistica e/o giovanile, per anziani e/o a favore di handicap: trattativa diretta con stipula di convenzione.
 - b) In tutte le altre ipotesi: espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

Art. 17 – Gestione

1. Gli impianti dati in convenzione entrano comunque nella programmazione generale sull'uso degli spazi salvo eccezioni stabilite dall'Amministrazione Comunale.
2. È fatto obbligo al concessionario di informare il Responsabile competente di tutte le attività che si svolgono sugli impianti dati in convenzione quali allenamenti, partite e manifestazioni varie.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva, di norma, nella convenzione un numero di giornate, nelle quali promuovere attività sportiva o di simile genere, direttamente promossa.
4. I concessionari sono tenuti a sostenere le spese di gestione delle utenze dell'impianto, quali l'acqua, l'energia elettrica, il gas. Le spese di volturazione sono a loro carico e devono essere eseguite entro 15 giorni dall'inizio dell'affidamento in concessione.

5. L'Amministrazione Comunale può prevedere nella Convenzione di accollarsi alcuni oneri di gestione per un importo comunque non superiore al 50% degli interi oneri di gestione su base annua. In tali oneri, comunque sono esclusi quelli relativi alla manutenzione ordinaria che sarà sempre a carico del Concessionario. Il Dirigente competente provvederà a formulare il piano economico d'entrata e di spesa relativo all'impianto oggetto della concessione
6. Si rendono applicabili, qualora non siano espressamente previsti nel Capitolato di concessione, gli articoli 11 e 12 del presente Regolamento, rispettivamente sul divieto di sub - concessione e sul rispetto degli impianti ed attrezzature.
6. Il Concessionario deve usare l'impianto per attività sportiva e motoria compreso le attività di supporto all'esercizio dello sport (ad esempio sede sociale, bar, punti di ristoro, ecc.).
7. Il concessionario dell'impianto affidato in convenzione ha l'obbligo di richiedere ad altri soggetti che usufruiscono dell'impianto, le tariffe stabilite dall'amministrazione comunale, senza alcun incremento o diminuzione a qualsiasi titolo individuato. L'importo delle medesime tariffe sarà introitato dal concessionario.

Art. 18 – Manutenzione ordinaria

1. I Concessionari, di cui al precedente art.17, sono tenuti in via esclusiva a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi nonchè del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.
2. Il concessionario si obbliga, inoltre, a nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, in particolare per gli impianti elettrici e d'illuminazione, facendo riferimento alle norme CEI 64 8/7/52, nonchè alla Legge 46/90 art.10 e di predisporre il piano di sicurezza e di nominare il responsabile della sicurezza ai sensi del D.M. 18.04.1996. Egli si assume inoltre ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D.L.19/9/94 n.626 e successive modificazioni.

Art. 19 – Manutenzione straordinaria

1. L'Amministrazione Comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria, a meno che non sia previsto diversamente nel contratto di convenzione.
2. I Concessionari hanno l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo RR da inoltrare al Responsabile del Servizio Patrimonio che, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta e le risorse finanziarie esistenti, comunica le proprie decisioni entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.3. Nel caso di riparazioni urgenti i Concessionari devono sempre segnalarne la necessità con Raccomandata RR secondo le modalità di cui al comma precedente; dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, l'Amministrazione Comunale, secondo le competenze, precisa per iscritto se intende disporre direttamente o se autorizza l'esecuzione dei lavori da parte dei Concessionari stessi, previa presentazione di un progetto che deve ottenere il parere favorevole dell'Amministrazione, compreso quello della congruità dei prezzi, nel caso la manutenzione straordinaria sia a carico dell'Amministrazione. In quest'ultimo caso, possono essere affidati di norma al Concessionario lavori per un valore massimo di €.75.000.
3. Il concessionario è tenuto a informare in via preventiva l'Amministrazione Comunale dei lavori straordinari, anche nel caso in cui tale manutenzione sia a suo carico.

4. Il Dirigente competente, nella programmazione degli interventi di cui al presente articolo, tiene conto della programmazione annuale di bilancio sui lavori pubblici ai sensi della L.109/94, nel caso in cui la manutenzione straordinaria è a carico dell'amministrazione.
5. Qualora il Concessionario svolga i lavori di cui al presente articolo senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione ai sensi del precedente comma (*dei precedenti commi*), quest'ultima può, a sua discrezione, chiedere al Concessionario la remissione in pristino dello status quo ante ovvero l'acquisizione al patrimonio comunale delle opere a titolo gratuito.

Art. 20 – Attrezzature e beni mobili

1. È fatto esplicito divieto ai Concessionari di procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
2. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione sono presi accordi volta per volta.

Art. 21 – Revoca e diritto all'informazione

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse, d'ordine pubblico o per gravi inadempienze, per mancata manutenzione dell'impianto, senza che il Concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera ben visibile i dati relativi alla propria Società o Associazione, ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze, malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.

TITOLO IV - NORME SULLO SVILUPPO DELLO SPORT

Art. 22 – Contributi su migliorie

1. I concessionari possono proporre l'effettuazione di migliorie sull'impianto sportivo, destinate alla fruibilità dell'impianto, all'ampliamento dell'attività sportiva, a fornire spazi di socializzazione nei confronti della cittadinanza.
2. La domanda inoltrata secondo le modalità di cui al secondo comma art.20, deve essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnici ed economici, da una breve relazione che illustri il significato dell'intervento, a firma del legale rappresentante della società concessionaria.
3. Valutato il significato e l'importanza della miglioria proposta, l'Amministrazione Comunale, sulla base delle risorse finanziarie esistenti, rilasciano nulla osta preventivo all'intervento, con un contributo che può arrivare fino al 50% della spesa effettivamente rendicontata .

4. Per interventi di miglioria che non comportano per il Concessionario alcun introito aggiuntivo nel futuro uso dell'impianto, il contributo può arrivare anche fino al 100%, con presentazione di fatture o perizia giurata.

Art. 23– Manifestazioni al pubblico

1. Resta a totale carico del concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, compreso le necessarie autorizzazioni da richiedere alla Commissione Provinciale di Vigilanza.
2. I concessionari rispondono nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.
3. Il concessionario deve provvedere, a sua cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio, ove prescritto, d'autoambulanza per tutta la durata della manifestazione e, in ogni caso, fino a quando l'ultimo spettatore abbia lasciato la struttura comunale.
4. Deve, inoltre, obbligatoriamente comunicare all'Ufficio comunale competente il nominativo del soggetto, da lui incaricato, responsabile della sicurezza per le suddette iniziative in questione o per l'intera stagione sportiva.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 – Norme transitorie e finali

1. Il Concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purchè in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.
2. Devono, altresì, espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente sollevano l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.
3. Il concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con Compagnia e/o Istituti d'Assicurazione, al fine di esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o a cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto delle concessioni.
4. Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, s'intendono pertanto abrogate.
5. Il presente regolamento entra in vigore a seconda quanto previsto dall'art. 137 del D.lgs. 267/2000.